



ALLEGATO A alla Dgr n. 837 del 29 giugno 2015

pag. 1/6

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

“MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI, FALSIFICAZIONI E SOFISTICAZIONI E
IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI PER I CONSUMATORI E GLI UTENTI NELLA
REGIONE DEL VENETO”

INTERVENTO N. 2

“TURISTA PROTETTO”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in Via Piave, 7 30171 VE-Mestre, codice fiscale n. 90040290273 , di seguito denominata “Adiconsum”, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con Deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del 2 luglio 2013 del Direttore Generale del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, “*Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 4 del D.M. 21 marzo 2013*”.

B) Tale Programma ha ottenuto, in data 20 dicembre 2013, approvazione da parte della Divisione XIII - Progetti per i Consumatori, del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, come comunicato con nota prot. n. 0210984 del 20 dicembre 2013.

C) Con nota prot. n. 0003556 del 14 gennaio 2015 il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l'emanazione del Decreto 17 dicembre 2014 con il quale è stato impegnato a favore della Regione l'importo di euro 322.242,01 per il completamento del finanziamento del Programma approvato dal medesimo Dipartimento con nota 0210984 del 24 dicembre 2013.

D) Con Deliberazione 24 febbraio 2015, n. 226, la Giunta regionale ha rimodulato il Programma Generale d'Intervento.

E) A seguito della summenzionata comunicazione, con DGR _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato le convenzioni per l'attuazione del completamento del Programma, prevedendo il completamento dell'Intervento n. 3, così come previsto dal Programma Generale di Intervento di cui alla DGR 1872/2013.

F) La Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 2 dal titolo "Turista protetto" si avvarrà della collaborazione di Adiconsum, come previsto dal Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

G) In considerazione del fatto che il Programma Generale d'Intervento è stato finanziato in due tranches da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione del completamento dell'Intervento n. 2 corrispondono ad euro 52.500,00.

H) La Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante *Norme per la tutela dei Consumatori, degli Utenti e per il Contenimento dei prezzi al consumo*, assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti, perseguendo gli obiettivi riguardanti la salute, anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, altresì riferendosi ai soggetti diversamente abili, la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, valutando il profilo etico e sociale e razionalizzando il rapporto consumo, produzione e distribuzione, l'associazionismo consumeristico, la collaborazione tra le Associazioni consumeristiche, la Pubblica Amministrazione e i soggetti erogatori servizi di pubblica utilità;

I) Con Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n. 1872, la Regione ha approvato il Programma generale di intervento di cui al Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 e ha previsto il coinvolgimento di Adiconsum, quale capofila (beneficiario diretto), per la realizzazione dell'Intervento n. 2 dal titolo "Turista protetto", avente:

- per *oggetto*: intervenire a tutela dei turisti attraverso una campagna di comunicazione e di controlli sul territorio;
- per *obiettivi*: reprimere atti di truffa e di contraffazione e garantire la sicurezza dei prodotti;
- per *finalità*: tutelare la persona da acquisti potenzialmente pericolosi.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Adiconsum collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 2 dal titolo "Turista protetto", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento.

ARTICOLO 2

Adiconsum conosce e realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa all'Intervento n. 2 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872, così come rimodulato con DGR n. 226/2015.

ARTICOLO 3

Adiconsum inizierà le attività dell'Intervento n. 2 dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e le completerà entro il 31 maggio 2016, salvo l'eventuale proroga del termine di completamento, per cause non dipendenti dalla volontà di Adiconsum, da richiedere improrogabilmente almeno trenta giorni prima della data di scadenza prevista per l'ultimazione delle attività; tale termine potrà essere prorogato fino ad un periodo massimo di mesi 6 (sei).

ARTICOLO 4

Adiconsum provvederà che le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: *“Realizzato/acquistato nell'ambito del Programma Generale d'Intervento 2013 della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico”*, pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5

Adiconsum, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 2, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione sarà corredata da:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata da un elenco della documentazione presentata e da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conformità agli originali conservati dei titoli di spesa allegati in copia semplice;
- esposizione dei risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:
 - Numero di controlli effettuati;
 - Numero di volantini informativi distribuiti o altra attività data da giornali o social network;
 - Numero di affissioni prodotte.

Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Adiconsum provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

“Spesa relativa all’Intervento n. 2 del Programma Generale d’Intervento 2013 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.D. 2.07.2013”.

ARTICOLO 7

Adiconsum coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d’Intervento, come da art. 10 del Decreto direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 8

Adiconsum collaborerà con l’apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d’Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013.

ARTICOLO 9

Adiconsum, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto direttoriale del 2 luglio 2013 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell’Intervento n. 2.

ARTICOLO 10

Per la realizzazione parziale dell’Intervento n. 2 viene riconosciuto ad Adiconsum l’importo di Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. b) Spese per acquisizione di servizi Euro 50.000,00

C4. e) Spese generali: Euro 2.500,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

La Regione erogherà il contributo di 52.500,00 euro con le seguenti modalità alternative:

1. in un’unica soluzione, a conclusione delle attività, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della rendicontazione finale come prevista all’articolo 5, salvo vi sia compatibilità dei termini di liquidazione con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata;
2. su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:
 - numero due acconti, ciascuno pari al 30% del contributo concesso, a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum;
 - saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.
3. su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
 - fino al 30% del contributo assegnato su presentazione di comunicazione di avvio delle attività sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum e fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 4 di cui all'Allegato B della DGR 15 ottobre 2013, n. 1872, così come rimodulato con DGR n. 226/2015;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- l'eventuale svincolo anticipato può essere disposto dal Direttore della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei consumatori qualora l'Intervento sia concluso in anticipo rispetto ai tempi previsti;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;
- fino ad un ulteriore 30% del contributo assegnato a fronte di presentazione di documentazione di spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione e da relazione delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- saldo del contributo, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

ARTICOLO 11

Qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del Decreto Direttoriale del 2 luglio 2013 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla DGR n. 1872/2013, è fatto obbligo a Adiconsum di restituire le somme eventualmente percepite indebitamente, con versamento presso la Tesoreria regionale, dandone contestuale comunicazione alla Regione.

ARTICOLO 12

Il mancato rinnovo dell'iscrizione o l'eventuale esclusione successiva all'iscrizione al Registro regionale comporterà l'immediata decadenza della presente convenzione a far data dalla notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo al Registro regionale non venisse presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

ARTICOLO 13

Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la Regione intimerà ad Adiconsum di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 14

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c. da un collegio arbitrale composto da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 15

Le somme erogate a Adiconsum rappresentano un contributo statale, pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

La presente convenzione, composta da n. 15 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 11 e articolo 13.

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum